

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 104

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

IL 27 OTTOBRE 2014 – ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1^a convocazione si è riunito il Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia	CASSETTA Fabio	FIORITO Caterina
ANTONACCI Maria Luigia	CREMONINI Valentina	LAPOLLA Massimo Maria
AUSILIO Ernesto	CRISPO Michele	MOISO Daniele
BERARDINELLI Diletta	CUSANNO Alessandro	POERIO Francesco
BERGHELLI Michele	D'APICE Ferdinando	POMERO Enrico
BOSOTTO Gianluca	DEMARIA Francesco	PONTILLO Maria
BRASCHI Massimo	DERI Gian Luca	ROMANO Roberto
CALLERI Massimo	DURANTE Emanuele	VERSACI Fabio
CAMMARATA Giuseppe		

di cui risulta assente la Consigliera: FIORITO

in totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE

e con l'assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così come indicato nell'ordine del giorno:

C.7 - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA. PARERE .

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. MODIFICA. PARERE.

Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

con nota del 30 luglio 2014 prot. n. 1094 il Presidente del Consiglio ha trasmesso copia della deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2014 03447/002 avente per oggetto: “Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Modifica” presentata dai Consiglieri Paolino, Alunno, Ventura, Centillo, Araldi, Muzzarelli, Genisio, Onofri, Carretta, La Ganga, Nomis e Cassiani in data 20 maggio 2014.

Il Regolamento n. 295 è stato recentemente modificato dal Consiglio Comunale in data 12 dicembre 2012 apportando sostanziali cambiamenti rispetto al passato e introducendo elementi di novità che hanno modificato soprattutto gli articoli afferenti al rinnovo delle concessioni.

L'attuale Regolamento n. 295 già prevede all'articolo 8 comma 7 che *“Con deliberazione dei Consigli Circostrizionali, sentito il Servizio Sport, per gli impianti circostrizionali, e della Giunta Comunale per gli impianti di interesse cittadino, è possibile concedere a richiesta motivata, una proroga di durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere, ai concessionari che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle Leggi ed ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato ottenimento dei finanziamenti, il provvedimento di proroga decade, fermi restando gli obblighi del concessionario verso l'Amministrazione Comunale per il periodo di vigenza del suddetto provvedimento”*.

Successivamente alla modifica del suddetto Regolamento, la Regione Piemonte apportava un'importante variazione nei propri bandi introducendo il requisito minimo dei sei anni di concessione per poter accedere a finanziamenti di carattere regionale, escludendo, di fatto, gran parte delle strutture sportive date in concessione nella nostra Città che hanno come periodo minimo di concessione cinque anni (articolo 8 dell'attuale Regolamento 295).

E' evidente che in una situazione economica difficile come l'attuale è fondamentale, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno in concessione una struttura della Città, poter accedere a qualsiasi contributo, sia esso regionale o di qualsiasi altro soggetto pubblico/privato, al fine di poter ristrutturare l'impianto con indubitabile beneficio sia per gli

utenti sia per la Città la quale si ritroverebbe, a costo zero, una struttura riqualificata con importanti risparmi sul versante della sostenibilità ambientale.

La proposta di deliberazione in parola introduce nel Regolamento n. 295 l'articolo 33 per consentire alle A.S.D. concessionarie di strutture sportive comunali di poter richiedere, alla Città di Torino, la proroga di un terzo la durata dell'attuale concessione degli impianti sportivi per rinegoziare mutui o di "prolungare l'attuale concessione per un numero di anni necessari per il raggiungimento dei sei anni per poter accedere ai finanziamenti dei bandi regionali".

La proposta è sicuramente meritevole di attenzione e approfondimento, ma come evidenziato in sede di parere tecnico, è opportuna un'ulteriore riflessione per quanto in particolare riguarda:

- l'inserimento di un articolo ex novo al termine del Regolamento che è una modalità inconsueta; sarebbe invece più consono inserire un nuovo comma all'art. 8 che già affronta il tema della durata delle concessioni e la possibilità di eventuali proroghe;
- il fatto che l'eventuale proroga possa essere richiesto non soltanto da chi ha già in essere un mutuo, ma anche da chi ha "soltanto" l'intenzione di procedere con la richiesta di un mutuo anche se poi tale istanza non dovesse andare a buon fine.

Si ritiene, comunque, prioritario e necessario trovare una convergenza tra la proposta di deliberazione ed il parere tecnico allegato a suddetta mozione per consentire a tutti i soggetti interessati di poter procedere con una richiesta di proroga temporanea da inserire nell'ambito dell'articolo 8 anche al fine di tutelare gli interessi della Civica Amministrazione tenendo conto dei seguenti elementi e criteri:

- che la richiesta di proroga della concessione possa essere presentata non per una gestione non oculata, ma per l'insorgenza di comprovate oggettive difficoltà non imputabili al concessionario; è opportuno specificare che le eventuali istanze di proroga presentate da concessionari debitori verso l'Amministrazione o insolventi nei confronti degli istituti erogatori dei mutui non possano avere esito positivo; è necessario, altresì, che tutta la documentazione economica riguardante i bilanci societari presentata dal concessionario, all'atto della richiesta di proroga, sia certificata da specifiche perizie contabili;
- che l'eventuale revisione temporale della concessione consenta di poter "soddisfare con adeguatezza le complessive esigenze sociali dell'utenza sportiva territoriale";
- che l'eventuale proroga eviti alla "Città il fondato rischio di essere escussa in qualità di coobbligato per fidejussioni stipulate con il regime concessorio" antecedente all'attuale Regolamento e che il concessionario attesti di accettare le modifiche apportate rispetto alle originarie condizioni sollevando la Città da eventuali debiti fideiussori nei confronti di terzi;
- che l'eventuale proroga motivata con l'accesso di mutui del Credito Sportivo e/o di privati, adeguatamente comprovati, consenta alla Città di estinguere in via preventiva la propria fideiussione evitando, così, alla Civica Amministrazione il rischio di un'eventuale escussione.

Negli ultimi tre criteri sopra esposti è evidente il vantaggio, da parte della Città, derivante da un'eventuale proroga della concessione.

E' opportuno anche cercare di modificare l'attuale impostazione regolamentare generale proponendo di correggere il comma 1 dell'articolo 8 relativo alla durata della Concessione passando da un minimo di 5 anni ad un minimo di 6 anni superando, per le future concessioni, la barriera dei 5 anni evitando così di dover poi ricorrere ad un'eventuale proroga per accedere a finanziamenti in cui sia prevista la durata minima di sei anni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l'art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011 (n. mecc. 2010 8431/002), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (n. mecc. 2012 570/002) e del 17 dicembre 2012 (n. mecc. 1597/002) e del 27 maggio 2013 (n. mecc. 2013 01985/002);

visto gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 (n. mecc. n. 9600980/49) e del 27 giugno 1996 (n. mecc. 9604113/49), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (n. mecc. 9606025/49) e del 12 aprile 2006 (n. mecc. 2006 01389/002);

visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **PARERE NEGATIVO** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2014 03447/002 avente per oggetto "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali. Modifica", in assenza del recepimento delle seguenti osservazioni emerse in fase di nota tecnica e di discussione durante la seduta delle Commissioni competenti:

- l'eventuale possibilità di proroga va inserita all'interno dell'articolo 8, prevedendo l'inserimento di un apposito comma;
- la richiesta di proroga della Concessione deve necessariamente essere presentata non per una gestione non oculata ma per l'insorgenza di comprovate oggettive difficoltà non imputabili al concessionario; è quindi obbligatorio specificare che le eventuali istanze di proroga presentate da concessionari debitori verso l'Amministrazione o insolventi nei confronti degli istituti erogatori dei mutui non possano avere esito positivo; è necessario, altresì, che tutta la documentazione economica riguardante i bilanci societari presentata

dal concessionario, all'atto della richiesta di prolungamento, sia certificata da specifiche perizie contabili;

- l'eventuale revisione temporale della concessione deve consentire di poter "soddisfare con adeguatezza le complessive esigenze sociali dell'utenza sportiva territoriale";
- l'eventuale proroga deve evitare alla "Città il fondato rischio di essere escussa in qualità di coobbligato per fidejussioni stipulate con il regime concessorio" antecedente all'attuale Regolamento e il concessionario deve attestare l'accettazione delle modifiche apportate rispetto alle originarie condizioni sollevando la Città da eventuali debiti fideiussori nei confronti di terzi;
- l'eventuale proroga motivata con la possibilità di accesso a mutui del Credito Sportivo e/o di privati, adeguatamente comprovati, deve consentire alla Città di estinguere in via preventiva la propria fideiussione evitando, così, alla Civica Amministrazione il rischio di un'eventuale escussione.

Si ritiene tuttavia di esprimere **PARERE POSITIVO** per quanto concerne lo spirito della proposta in quanto, nel quadro della crisi economica più generale, le oggettive difficoltà eventualmente emerse durante la concessione non possono essere previste all'atto della stipula del contratto e l'eventuale rinegoziazione della durata rientra nelle possibilità della Città.

Si propone, infine, di mutare l'attuale impostazione regolamentare generale modificando il comma 1 dell'articolo 8 relativo alla durata della Concessione e passando da un minimo di cinque anni, ora indicato, ad un minimo di sei anni: ciò consentirà, per le future concessioni, di superare la barriera dei cinque anni evitando così di dover poi ricorrere ad un'eventuale proroga per accedere a finanziamenti in cui sia prevista la durata minima di sei anni.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.

Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:

Presenti : n. 23

Votanti : n. 16

Astenuti : n. 7

(ANTONACCI – BRASCHI – CUSANNO – MOISO – POERIO - ROMANO – VERSACI)

Voti favorevoli : n. 16

(AUSILIO – BERARDINELLI- BERGHELLI – BOSOTTO – CALLERI – CAMMARATA - CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – D'APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – LAPOLLA – POMERO – PONTILLO)